

Allegato	"A" al numero 24632 di REPERTORIO ed al numero 19235 di RACCOLTA	
	STATUTO DELLA FONDAZIONE	
	"CAPO COMINO LIGHTHOUSE FOUNDATION"	
	ARTICOLO 1	
	È costituita una Fondazione denominata "CAPO COMINO LIGHTHOUSE FOUNDATION" .	
	La Fondazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" (CTS), articolo 4 comma 1 e articolo 5 comma 1 lettere d), f) e k).	
	Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione operativa di Terzo Settore nell'ambito del genere più ampio di fondazioni disciplinato dall'art. 14 e ss. del codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 e leggi collegate.	
	La durata della Fondazione è fino al 14 (quattordici) ottobre 2060 (duemilasessanta).	
	ARTICOLO 2	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.	
	Essa ha sede legale in Siniscola (NU), presso il Faro di Capo Comino e sede secondaria in Sassari (SS) via Garavetti n. 13.	
	Eventuali altre sedi per unità operative potranno essere istituite con determina del Presidente. Le sedi potranno essere reperite in proprietà, comodato o locazione.	
	La Fondazione opera nell'ambito della Regione Sardegna.	
	ARTICOLO 3	

	Fondatore della Fondazione è il Dottor Porqueddu Andrea.	
	ARTICOLO 4	
	La Fondazione non ha fini di lucro né diretti né indiretti e,	
	in conformità e osservanza della normativa vigente e delle	
	indicazioni dettate dal Ministero per i beni e le attività	
	culturali e per il turismo persegue le seguenti finalità ci-	
	viche, culturali e di utilità sociale in favore della collet-	
	tività, mediante l'esercizio in via principale o esclusiva	
	delle seguenti attività strategiche per lo sviluppo culturale	
	del territorio e di interesse generale ai sensi dell'art. 5	
	del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni:	
	A) promuovere il restauro, la conservazione la valorizzazione	
	e la gestione del patrimonio sardo stori-	
	co-artistico-culturale, in armonia con la disciplina prevista	
	nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con particola-	
	re riguardo al Faro di Capo Comino ubicato nel Comune di Si-	
	niscola, provincia di Nuoro, Regione Sardegna (Italia), di	
	proprietà demaniale ed in uso promiscuo alla Marina Militare;	
	tale bene pubblico, affidato anche parzialmente alla Fonda-	
	zione mediante apposita convenzione, conformemente al pro-	
	gramma nazionale Valore Paese Italia e sulla base del proget-	
	to di riqualificazione e riconversione funzionale, avrà col-	
	legamenti con il turismo sostenibile e la mobilità dolce	
	nell'ottica della cultura del mare e dell'ambiente mediterra-	
	neo, con ciò favorendo la destagionalizzazione della domanda	

	turistica a mezzo reti funzionali all'attività nonchè la con-	
	divisione di attività tra i soggetti del network territoria-	
	le, con organizzazione di eventi di tipo culturale, sociale,	
	sportivo, con la finalità precipua della scoperta del terri-	
	torio;	
	promuovere la conoscenza del Faro di Capo Comino ed assicu-	
	rarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione	
	pubblica, sulla base dei caratteri storico-artistici, del va-	
	lore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesag-	
	gio e dell'ambiente ove è inserito;	
	tutelare e valorizzare la fascia costiera ed il sistema duna-	
	le di Capo Comino e zone limitrofe nonchè i fondali marini	
	anche attraverso lo sviluppo dell'archeologia subacquea e lo	
	studio dei relitti;	
	analizzare lo sviluppo socio-economico del territorio della	
	Baronia, la promozione, la diffusione e la valorizzazione	
	della cultura locale e quella dei fari in generale;	
	ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti	
	e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione,	
	organizzazione, fruizione e gestione del Faro, anche al fine	
	di creare le migliori condizioni di sviluppo socio-economico	
	nell'ambito del territorio comunale, anche attraverso le reti	
	dei fari;	
	effettuare la promozione culturale, turistica, artistica ed	
	economica, la salvaguardia delle tradizioni locali, favorire	

	l'animazione del territorio e le occasioni di aggregazione e	
	socializzazione delle persone, apportare conoscenze manage-	
	riali e contributi innovativi, collaborare attivamente con	
	enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sta-	
	tutari;	
	effettuare studi e ricerche storiche e bibliografiche, dif-	
	fondere la conoscenza del Faro anche a mezzo di attività cul-	
	turali di interesse sociale con finalità educativa quali cor-	
	si anche di formazione, convegni e dibattiti, seminari, pub-	
	blicazioni in Italia e all'estero, erogare servizi e consu-	
	lenze, promuovere interventi nel campo dell'educazione am-	
	bientale, acquisto di prodotti editoriali e pagamento di spe-	
	se collegate (vitto, alloggio e viaggio);	
	B) gestire l'Isola di Patron Fiaso ubicata nel mar Tirreno,	
	ricadente amministrativamente nel Comune di Olbia, provincia	
	di Sassari, Regione Sardegna (Italia), con relativi interven-	
	ti e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e	
	razionale delle risorse naturali; alla pulizia delle spiagge	
	e delle coste; alla tutela degli animali stanziali e migrato-	
	ri anche attraverso la realizzazione di strutture all'uopo	
	destinate; alla straordinaria manutenzione e valorizzazione	
	dell'isola, gestendo il trasporto per aria ed acqua e le fon-	
	ti di energia rinnovabili nonché l'approvvigionamento idrico;	
	alla vigilanza antibraconaggio e contro la pesca di frodo	

	nell'area delle Saline, di Marina Maria e zone costiere limi-	
	trofe; favorire lo sviluppo culturale e sociale dell'isola,	
	svolgere attività di educazione ambientale e di ricerca	
	scientifica-ornitologica, tutelare il territorio, la flora e	
	la fauna selvatica, i fondali marini e le acque a essa circo-	
	stanti, promuovere la cultura ecologica tutelando la biodi-	
	versità; creare networking con le altre Isole Minori e con le	
	Micro Nazioni; il tutto previa concessione in uso da parte	
	del proprietario dell'isola.	
	La Fondazione potrà, inoltre, gestire e curare fabbricati	
	storici in Comune di Alghero (SS) in zona Bastioni, a Sassari	
	in zona via Roma, via Università e via Insinuazione, ad Abe-	
	tone Cutigliano (PT) ed a Chatillon sur Indre in Francia	
	(Loira) nonchè terreni costieri in Comune di Stintino (SS) ed	
	in particolare in località Tanca di li Baddi (zona Scogliet-	
	ti), per le medesime finalità culturali ed ambientali suindi-	
	cate, sempre previa concessione in uso da parte dei legittimi	
	titolari.	
	La Fondazione potrà altresì:	
	concedere sovvenzioni, borse di studio e ricevere contributi	
	per i fini anzidetti anche ai sensi dell'Art Bonus ex lege	
	106/2014, a mezzo finanziamenti e contributi anche pubblici	
	(ad esempio Credito Sportivo, ai sensi della Legge 42/2004 e	
	tramite il 5x1000) nonchè mediante crowdfunding e forme di	
	mecenatismo e donazioni;	

	mantenere rapporti di collaborazione e prendere iniziative	
	con Enti ed Istituti sia pubblici che privati, locali, nazio-	
	nali, europei ed internazionali, interessati ai propri fini	
	in ogni Paese, comprese le reti dei fari; promuovere l'ade-	
	sione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative	
	ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, asso-	
	ciazioni, imprese e persone fisiche.	
	La Fondazione potrà, conseguentemente, promuovere e realizza-	
	re ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiun-	
	gimento del proprio scopo, ed in particolare: stipulare con-	
	venzioni con istituzioni universitarie, enti ed istituzioni	
	pubbliche e private, nazionali ed internazionali; compiere	
	tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indi-	
	rette, ritenute necessarie o utili alla istituzione, organiz-	
	zazione, funzionamento e gestione di attività formative qua-	
	lificate, comprese tutte le iniziative, i servizi e le pre-	
	stazioni di supporto a dette attività; promuovere raccolta	
	fondi, contributi finanziari e sponsorizzazioni per la rea-	
	lizzazione delle proprie attività istituzionali.	
	La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle i-	
	stituzionali ad eccezione di quelle ad esse strumentali o	
	connesse, in via non prevalente.	
	Per raggiungere le proprie finalità, la Fondazione potrà av-	
	valersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati,	
	stipulando convenzioni, contratti e accordi.	

	La Fondazione, pertanto, potrà:	
	stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di mu-	
	tui o prestiti, l'acquisto, in proprietà o altro diritto di	
	immobili anche da destinare a sede istituzionale, la stipula	
	di convenzioni nell'ambito dell'oggetto statutario, anche	
	trascrivibili nei pubblici registri, con enti e/o soggetti	
	pubblici o privati, che sia ritenuto utile per il raggiungi-	
	mento dei fini istituzionali;	
	amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, loca-	
	trice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi	
	altro titolo detenuti, nonché amministrare le somme rinve-	
	nienti dalla gestione dei medesimi;	
	amministrare i beni mobili a qualunque titolo acquisiti;	
	stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi	
	di attività di gestione dei suddetti beni propri e avvalersi	
	di consulenze specializzate in materia per la gestione diret-	
	ta dei medesimi;	
	partecipare ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche o	
	private la cui attività sia costituita precipuamente al per-	
	seguimento di fini analoghi a quelli della Fondazione medesi-	
	ma: la Fondazione potrà, ove ritenuto opportuno, concorrere	
	alla costituzione di organismi anzidetti;	
	svolgere, costituendo o partecipando a enti già costituiti,	
	anche in forma di società di capitali, al perseguimento degli	
	scopi istituzionali;	

	svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento	
	dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con	
	particolare riferimento al settore editoriale e del sistema	
	audiovisivo;	
	partecipare a progetti di partenariato, coprogrammazione e	
	coprogettazione di cui agli artt. 55 e ss. D-Lgs.n.117/2017.	
	La Fondazione infine potrà utilizzare e concedere l'utilizzo	
	di marchi registrati.	
	ARTICOLO 5	
	Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dota-	
	zione e dal fondo di gestione:	
	a) il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti in de-	
	denaro indicati nell'atto costitutivo della Fondazione conferi-	
	ti a tale scopo da Porqueddu Andrea. Il fondo di dotazione	
	potrà essere incrementato:	
	- dai conferimenti, in proprietà, uso o detenzione a qualsia-	
	si titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre uti-	
	lità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati	
	successivamente dal Fondatore;	
	- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi ti-	
	tolo alla Fondazione;	
	- dalle elargizioni e contributi fatte da enti o da privati	
	con espressa destinazione a incremento del patrimonio e da	
	quelli che verranno acquisiti per conversione del patrimonio	
	o per effetto della destinazione di rendita a patrimonio, ov-	

	vero con altre fonti;	
	- da contributi al patrimonio attribuiti dall'Unione europea,	
	dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;	
	b) il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:	
	- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito	
	per effetto di eredità o legati destinato all'attuazione de-	
	gli scopi statuari e non espressamente destinato all'incre-	
	mento del patrimonio;	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate e-	
	sclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e	
	per la realizzazione dei suoi scopi.	
	ARTICOLO 6	
	Per l'esplicazione delle sue attività istituzionali e di	
	quelle strumentali o direttamente connesse la Fondazione di-	
	spone delle seguenti entrate: redditi del patrimonio; atti-	
	vità istituzionale.	
	La Fondazione può inoltre effettuare raccolte di fondi ai	
	sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 al fine di finanziare	
	l'attività di interesse generale svolta. Tutti i proventi del-	
	la Fondazione debbono essere destinati esclusivamente all'e-	
	splicazione delle attività istituzionali o ad esse strumenta-	

		li e/ o strettamente connesse.	
	E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche indi-		
	rettamente, a Fondatori ed amministratori, utili ed avanzi di		
	gestione, nonché altri fondi o riserve durante la vita della		
	Fondazione, a meno che distribuzione e destinazione siano im-		
	poste per legge, e comunque in ogni caso, secondo quanto di-		
	sposto dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.		
	ARTICOLO 7		
	La Fondazione è amministrata da un Presidente che dura in ca-		
	rica per quattro anni e può essere riconfermato. L'eventuale		
	revoca o sostituzione avverrà a cura del Fondatore.		
	Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità		
	amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procu-		
	ratori.		
	L'ufficio è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese so-		
	stenute per lo svolgimento dell'incarico.		
	ARTICOLO 8		
	Possono essere inoltre nominati ad opera del Fondatore un Te-		
	soriere, un Segretario anche esterni, determinandone le fun-		
	zioni, Organi consultivi per l'indirizzo e la supervisione di		
	progetti specifici.		
	ARTICOLO 9		
	Spetta al Presidente, nel perseguimento degli scopi della		
	Fondazione e nell'esplicazione delle sue attività istituzio-		
	nali, strumentali e connesse, l'amministrazione ordinaria e		

	straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio con i più	
	ampi poteri; la promozione e l'organizzazione della sua atti-	
	vità; il reperimento dei fondi a tale scopo necessari; l'ero-	
	gazione dei mezzi raccolti; il conferimento di borse di stu-	
	dio; l'istituzione di premi e contributi a favore di inizia-	
	tive scientifiche, formative ed editoriali, la verifica	
	sull'attuazione degli indirizzi istituzionali.	
	Il Presidente può disciplinare con apposito Regolamento tutte	
	le questioni attinenti al funzionamento della Fondazione, non	
	regolate dal presente Statuto.	
	Al Presidente si applicano le cause di ineleggibilità e deca-	
	denza previste dall'art. 2382 c.c.	
	L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il Presidente predispone ed approva il bilancio preventivo	
	entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio cui	
	si riferisce ed approva il bilancio consuntivo entro il 30 a-	
	prile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, secondo	
	i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e	
	ss.c.c. Copia del bilancio di esercizio approvato dovrà esse-	
	re depositato nei modi e nelle forme di legge e trasmessi al	
	Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-	
	smo.Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale e il bi-	
	lancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una	
	chiara rappresentazione della situazione economica, finanzia-	
	ria e patrimoniale della Fondazione. Il Presidente cura an-	

	nualmente, a corredo del bilancio preventivo, la redazione di	
	un programma di attività e, a corredo del bilancio consuntivo, la relazione sull'attività svolta.	
	ARTICOLO 10	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.	
	Compete tra l'altro al Presidente compiere ogni operazione su	
	conto corrente ed in particolare aprire conti correnti bancari o postali; prelevare su di essi; estinguerli; fare qualsiasi operazione bancaria; riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute, tanto da privati quanto da Società, enti morali, istituti, enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze.	
	ARTICOLO 11	
	Le funzioni di controllo della Fondazione viene esercitato dall'Organo di Controllo monocratico e, solo nei casi in cui è obbligatorio per legge, da un Revisore, entrambi nominati dal Fondatore.	
	L'organo di controllo vigila: sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 qualora applicabili, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonchè sul suo concreto funzionamento. Inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale.	

	In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo l'Or-	
	gano di Controllo o il Revisore dà conto della propria atti-	
	ività con relazione annuale trasmessa al Presidente.	
	L'Organo di Controllo o il Revisore sono nominati ai sensi	
	degli artt. 30 e 31 D.Lgs. n. 117/2017 e si applica l'art.	
	2399 c.c. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile. L'Orga-	
	no di Controllo o il Revisore vigila sull'adeguatezza	
	dell'assetto contabile ed amministrativo e attesta che il bi-	
	lancio nei casi previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 sia	
	stato redatto secondo le linee guida ivi indicate. In caso di	
	cessazione dalla carica, il Fondatore provvede alla loro so-	
	stituzione.	
	ARTICOLO 12	
	Nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile il Presi-	
	dente potrà deliberare le opportune trasformazioni o anche	
	l'estinzione della Fondazione. In caso di estinzione, accer-	
	tati i relativi presupposti anche ai sensi dell'art. 49	
	D.Lgs. n. 117/2017, il Liquidatore sarà nominato dal Presi-	
	dente. I beni infungibili rientreranno nella disponibilità	
	del Fondatore e il patrimonio della Fondazione sarà devoluto	
	ad altro Ente ETS con le stesse finalità già esistente o da	
	costituirsi designato dal Fondatore, il tutto sentito l'Or-	
	gano di Controllo previsto dalla legge ed effettuate le comu-	
	nicazioni di cui agli artt. 49 e 50 D.Lgs.n. 117/2017.	
	ARTICOLO 13	

[illegible]